

COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

INDICE

A. Generalità

Art. 1	Base legale, scopo	pag.	1
Art. 2	Campo d'applicazione	pag.	1
Art. 3	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	pag.	1
Art. 4	Canalizzazioni pubbliche	pag.	2
Art. 5	Impianti privati	pag.	2
Art. 6	Consorzio per l'allacciamento	pag.	3
Art. 7	Acque di rifiuto	pag.	3

B. Allacciamenti alla canalizzazione - norme generali

Art. 8	Obbligo di allacciamento	pag.	4
Art. 9	Stabili e terreni non confinanti con strade pubbliche	pag.	4
Art. 10	Divieto d'immissioni	pag.	5
Art. 11	Fondi non edificati	pag.	5
Art. 12	Allacciamenti alla canalizzazione pubblica	pag.	5
Art. 13	Allacciamenti predisposti	pag.	6
Art. 14	Adeguamento delle canalizzazioni private	pag.	6
Art. 15	Deroghe	pag.	6

C. Procedura

Art. 16	Obbligo della licenza, interventi sul sedime privato	pag.	7
Art. 17	Requisiti dei piani	pag.	7
Art. 18	Domande di allacciamento/interventi sul collettore pubblico	pag.	8
Art. 19	Procedura di notifica	pag.	8
Art. 20	Allacciamento di nuovi fabbricati	pag.	8
Art. 21	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	pag.	8
Art. 22	Permessi per immissioni provvisorie	pag.	9
Art. 23	Immissione in un ricettore naturale	pag.	9
Art. 24	Acque di drenaggio	pag.	9

Art. 25	Diniego dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 26	Mulinelli sminuzzatori	pag. 10
Art. 27	Controllo e collaudo degli impianti	pag. 10
Art. 28	Catasto degli impianti	pag. 11
Art. 29	Multe, azioni penale e civile	pag. 11

D. Prescrizioni tecniche

Art. 30	Evacuazione acque luride e meteoriche	pag. 12
Art. 31	Evacuazione acque chiare	pag. 12
Art. 32	Tracciato	pag. 12
Art. 33	Pendenze e diametri	pag. 13
Art. 34	Materiali	pag. 13
Art. 35	Posa	pag. 14
Art. 36	Riempimento dei fossi	pag. 14
Art. 37	Condotta di allacciamento	pag. 15
Art. 38	Pozzetti	pag. 15
Art. 39	Pozzetti: esecuzione	pag. 16
Art. 40	Pompe	pag. 16
Art. 41	Rigurgito	pag. 17
Art. 42	Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile	pag. 17
Art. 43	Impianti speciali	pag. 17

E. Manutenzione degli impianti privati

Art. 44	Ispezione	pag. 18
Art. 45	Obbligo di manutenzione	pag. 18
Art. 46	Prove di tenuta	pag. 18
Art. 47	Canalizzazioni	pag. 18
Art. 48	Separatori olii e grassi	pag. 19
Art. 49	Fosse di decantazione, fosse biologiche	pag. 19
Art. 50	Impianti meccanico-biologici	pag. 19
Art. 51	Pozzi perdenti	pag. 19
Art. 52	Intervento del Municipio	pag. 20
Art. 53	Soppressione canalizzazioni ed impianti	pag. 20

F. Contributi e tasse

Art. 54	Contributo di costruzione	pag. 21
Art. 55	Tassa di allacciamento	pag. 21
Art. 56	Tassa d'uso	pag. 21

G. Disposizioni finali e transitorie

Art. 57	Entrata in vigore	pag. 23
Art. 58	Abrogazione	pag. 23

REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI

A. Generalità

Art. 1

Base legale, scopo

1. Il presente regolamento trae la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
2. Esso disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella canalizzazione pubblica o in un riceettore aperto (lago, fiume, riale, falda).

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale di Brissago.
2. L'applicazione del regolamento compete al Municipio.

Art. 3

Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete delle canalizzazioni, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'autorità cantonale competente.

Art. 4

Canalizzazioni pubbliche

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche tutte quelle costruite su sedime pubblico nonché quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), così come le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono eseguite su fondi privati. I rapporti derivanti dal

diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione.

2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune, il quale ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale in materia vigente.
La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite l'impianto consortile.
3. Tutte le canalizzazioni costruite internamente ai fondi privati sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al capoverso 1.

Art. 5

Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto, quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.
2. Non sono considerati impianti:
 - i manufatti per la trattenuta dei liquami provenienti da stalle e letamai;
 - i serbatoi per liquidi e materie diverse quali combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

Art. 6

Consorzio per
l'allacciamento

1. Quando l'allacciamento razionale ed indipendente di più stabili alla rete comunale non fosse possibile, il Municipio potrà imporre la costituzione di un consorzio tra gli interessati per la costruzione di un'unica canalizzazione di allacciamento.
2. Il costo dell'opera di cui al capoverso 1 sarà ripartito proporzionalmente in funzione di quanto sarebbe costato ogni singolo allacciamento. Il beneficio derivante da una esecuzione comune è ripartito proporzionalmente tra ogni singolo proprietario.
3. Qualora nella rete di allacciamento di cui al capoverso 1 si dovessero immettere nuovi scarichi, il nuovo o i nuovi allacciati dovranno acquistare la loro quota-parte computata come al capoverso 2, ritenuto un ammortamento dell'infrastruttura esistente a 50 anni con il 5 % d'interesse.
4. Tutti i proprietari consorziati sono tenuti, in ogni caso, al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente regolamento.

Art. 7

Acque di rifiuto

1. Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato, dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque provenienti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate e non inquinate.

B. Allacciamenti alla canalizzazione - norme generali

Art. 8

Obbligo di allacciamento

1. Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale vigenti in materia.
2. Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazione di metalli, ecc., devono essere trattate all'origine prima della loro immissione, conformemente alle indicazioni del Servizio tecnico in materia di protezione delle acque.
3. L'obbligo di immissione sussiste anche allorché l'evacuazione possa avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.

Art. 9

Stabili e terreni non confinanti con strade pubbliche

Gli stabili e terreni non confinanti con strade pubbliche o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare le acque nella rete fognaria comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall'art. 691 del CCS restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciare tutti gli oneri previsti dal presente regolamento. Il proprietario è tenuto a far iscrivere a Registro Fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura accordatogli ed a darne relativa comunicazione al Municipio.

Art. 10

Divieto d'immissione

È vietato scaricare, direttamente o indirettamente, nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle e di letamai;
- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore ai 40° C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore allo 0,5 ‰);
- ecc.;

Art. 11

Fondi non edificati

Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche di cui all'art. 24 del presente regolamento, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure, ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Art. 12

Allacciamenti alla canalizzazione pubblica

L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.

Art. 13

Allacciamenti predisposti

In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà chiedere l'allacciamento ai medesimi da parte dei proprietari dei fondi non edificati. Questi ultimi, previo avviso del Municipio, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati gli atti e le indicazioni necessari circa l'ubicazione della condotta d'allacciamento alla fognatura comunale. L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avverrà ad opera del Comune, con relative spese a carico del proprietario del fondo interessato.

Art. 14

Adeguamento delle canalizzazioni private

Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente regolamento. Canalizzazioni ed impianti privati, condotte di allacciamento ecc. non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento potranno essere tollerati fintantochè il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti.

Art. 15

Deroghe

In casi speciali, il Municipio è autorizzato, entro i limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente regolamento.

C. Procedura

Art. 16

Obbligo della licenza, interventi sul sedime privato

1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione ai sensi dell'art. 1 ss della Legge edilizia cantonale (LE) 13.03.91 e dell' art. 4 cpv c) del Regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale (RLE) 09.12.92.¹⁾
2. La licenza di costruzione viene parimente richiesta qualora, a seguito di cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità delle acque di rifiuto.
3. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all'Ufficio tecnico comunale (UTC) il collaudo delle stesse.

Art. 17

Requisiti dei piani

La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata, oltre a quanto previsto dall'art. 13 RLE¹⁾, dei seguenti atti:

- estratto di mappa ufficiale con indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove ed esistenti;
- pianta e profilo delle canalizzazioni in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, dei punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati secondo le istruzioni dell' Associazione svizzera dei professionisti per l' epurazione delle acque (ASPEE);
- dettagli degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc., compreso profilo normale di posa secondo la norma no. 190 dell'Associazione svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA 190).

¹⁾Art.16 cpv 1 e art.17 modificati giusta la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Art. 18

Domande di allacciamento/interventi sul collettore pubblico

Le domande di allacciamento entro il perimetro del piano generale delle canalizzazioni (PGC) sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi articolo 6 cpv 1 lett. a pto 7 RLE).¹⁾

Art. 19

Procedura di notifica

La notifica, da allestire in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza della acque luride da raccordare ed essere corredata dai piani previsti all'articolo 17.

Art. 20

Allacciamento di nuovi fabbricati

L'allacciamento alla canalizzazione di nuovi fabbricati ed infrastrutture viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE nonchè conformemente agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 21

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Nel caso di costruzione o della messa in servizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi onde provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica (vedi art. 18 e 19).
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire, al più tardi, entro 4 mesi dal rilascio del permesso di costruzione.
3. Nel caso d'inadempimento, da parte dei proprietari interessati, e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune ed a spese del proprietario.

¹⁾Art.18 modificato giusta la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Art. 22

Permessi per immissioni provvisorie

1. L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella canalizzazione pubblica, può essere autorizzata dal Municipio se sono rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi d'acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.
2. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità di evacuazione delle acque nonché i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, la quale sarà stabilita caso per caso.

Art. 23

Immissione in un ricettore naturale

1. Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda) se sono ossequiate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.
2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata, oltre che dai piani di cui all'art. 17, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate nonché sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 24

Acque di drenaggio

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale o disperse nel sottosuolo.

Art. 25

Diniego dell'autorizzazione

1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:
 - a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
 - b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
2. Il diniego della licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione circa i mezzi ed i termini di ricorso.

Art. 26

Mulinelli sminuzzatori

Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 10 del presente regolamento, resta inibita l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

Art. 27

Controllo e collaudo degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UTC di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta.
Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio potrà chiedere la loro rimozione.
2. Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare all'UTC l'attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
3. Il collaudo viene parimente richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.
4. Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, la quale dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA 190.
Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.
5. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.
6. Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o ad irregolarità d'esercizio.
7. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale ed attrezzi.

Art. 28

Catasto degli impianti

Al momento del collaudo, il proprietario dovrà consegnare all'UTC il rilievo delle opere eseguite.

Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

Art. 29

Multe, azioni penale e civili

Le infrazioni alle norme sancite dal presente regolamento sono punite con multa fino a Fr. 1'000.--, riservate le azioni penali e civili.

D. Prescrizioni tecniche

Art. 30

Evacuazione acque luride e meteoriche

Le acque luride e quelle meteoriche devono essere evacuate separatamente. Esse possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima della immissione nella rete fognaria comunale a sistema misto.

Se la fognatura è a sistema separato, le acque luride e meteoriche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori. Le acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua; laddove le condizioni tecniche e idrogeologiche lo consentono, ne è permessa la loro dispersione superficiale o nel sottosuolo.

Art. 31

Evacuazione acque chiare

Le acque chiare, quali quelle di fontane, drenaggi, falda, sorgenti, raffreddamento pompe termiche, ruscelli, ecc., devono essere evacuate nell'apposita canalizzazione oppure lasciate defluire in superficie o infiltrare nel sottosuolo. Il Municipio può, eccezionalmente, autorizzare la loro immissione nella canalizzazione per acque miste.

Art. 32

Tracciato

1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.
2. Condotte d'acqua potabile: dovranno avere una distanza minima di cm 50, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture delle acque luride siano posate alla quota inferiore.
3. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.
4. Cambiamenti di direzione sono da eseguire, di regola, con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Art. 33

Pendenze e diametri

1. Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
2. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentali per portate minime ed erosioni per portate massime.
3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- per le acque luride	2 %
- per le acque bianche	1 %
4. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- per le acque luride	150 mm
- per le acque bianche	100 mm

Art. 34

Materiali

1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, PE, cementoamianto, grès, ghisa, ecc., con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).
2. Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

Art. 35

Posa

1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto di calcestruzzo).
2. A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente avvolte con un manto di rinforzo adeguato.
3. Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.
4. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l'indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE, completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

Art. 36

Riempimento dei fossi

1. Particolare cura deve essere riservata ai lavori di riempimento e costipamento dei fossi. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.
2. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento.
3. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.
4. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati e dello spessore massimo di 30/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

Art. 37

Condotta di allacciamento

1. La condotta d'allacciamento deve formare, di regola, un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.
2. L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica. E' richiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:
 - quando la tubazione è situata in falda;
 - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
 - in zona di protezione.
3. La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.

Art. 38

Pozzetti

A dipendenza della loro funzione ed ubicazione, si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoie: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata; da esso si diparte la condotta d'allacciamento la quale convoglia, per gravità, le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è richiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Art. 39

Pozzetti: esecuzione

1. A seconda della profondità, per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:
 - fino a 60 cm $\varnothing$ cm 60 minimo
 - fino a 150 cm $\varnothing$ cm 80 minimo
 - oltre 150 cm $\varnothing$ cm 100 minimo
2. Per profondità superiori a cm 120, i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.
3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare qualsiasi deposito.
4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.

Art. 40

Pompe

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio unitamente ai relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 41

Rigurgito

1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al disotto del livello stradale possono rigurgitare.
2. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di rigurgito. E' compito dei proprietari interessati di mettere in atto i necessari accorgimenti onde evitare eventuali rigurgiti.

Art. 42

Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile

1. Nella zona I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.
2. Nella zona II di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'Autorità cantonale la quale ne fisserà le modalità di posa.
3. Nella zona III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni ossequiate le prescrizioni delle norme SIA no. 190. La prova di tenuta, da effettuare in contraddittorio, è obbligatoria.

Art. 43

Impianti speciali

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc., sono fissate dalle Autorità cantonali.

E. Manutenzione degli impianti privati

Art. 44

Ispezione

Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili in ogni momento per la manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Art. 45

Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

Art. 46

Prove di tenuta

1. La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.
2. Il controllo, successivamente, dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno trasmettere al Municipio il certificato comprovante l'avvenuto controllo.

Art. 47

Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite onde garantire un deflusso regolare delle acque.
2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Art. 48

Separatori olii e grassi

I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento cantonale competente, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto. A pulizia terminata, il separatore dovrà essere riempito d'acqua.

Art. 49

Fosse di decantazione, fosse biologiche

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei relativi bollettini di vuotatura deve venire trasmessa all'UTC.

1/5 di fango dovrà rimanere e la fossa sarà da riempire d'acqua prima della messa in funzione.

Art. 50

Impianti meccanico/biologici

1. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire conformemente alle istruzioni impartite dalla ditta fornitrice.
Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.
2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

Art. 51

Pozzi perdenti

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, affioramenti di liquidi o per la presenza di insetti.

Art. 52

Intervento del Municipio

1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire tutte quelle opere di manutenzione o di ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, della sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in genere, per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.
2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari interessati, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario medesimo.

Art. 53

Soppressione canalizzazioni ed impianti

1. Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Municipio.
2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.
3. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non determinare pericolo o disturbo per il vicinato.
4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate, disinfettate e riempite con materiale inerte idoneo.
5. I pozzi perdenti, prima di essere riempiti, vanno disinfettati.

F. Contributi e tasse

Art. 54

Contributo di costruzione

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti della LALIA e relativo decreto esecutivo 3.2.1977.

Art. 55

Tassa di allacciamento

1. Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alle canalizzazioni, è esigibile una tassa amministrativa variabile da Fr. 50.-- a Fr. 500.--, conformemente all'art. 109 LALIA, a dipendenza dell'entità dell'opera.
2. La tassa, fissata dal Municipio, è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 56¹

Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 110 LALIA.
2. La tassa d'uso è fissata, per ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra i Fr. 0.10 e i Fr. 1.50 per mc di acqua potabile consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1‰ e superiore al 1.00‰ di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1‰ e l'1.50‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 100.00.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare.
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" a decorrere dal rilascio dell'abitabilità dell'edificio.
8. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i punti che precedono e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
9. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

G. Disposizioni finali e transitorie

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. L'entrata in vigore delle tasse d'uso è fissata al 1° gennaio 1987.
2. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, fanno stato la legislazione federale e cantonale in materia di depurazione delle acque, nonché le norme SIA 190 e le direttive ASTEA.

Art. 58

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio fognatura del 12 novembre 1968.

Approvato dal Consiglio comunale il 25.03.1986 e il 10.11.1986.

Approvato dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento interno il 12.08.1986 e il 09.12.1986.

¹Modifica approvata dal Consiglio comunale il 6 giugno 2023 e ratificata dalla Sezione degli enti locali il 26 settembre 2023.